



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 10/03/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE
EMISSIONI RUMOROSE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO
DELL'UNITA' ESTERNA DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN
VIA BOSCOLO 27 A ROVIGO.**

IL SINDACO

Vista la segnalazione di disturbo per eccessiva rumorosità conseguente al funzionamento dell'unità esterna di un impianto di climatizzazione (pompa di calore) al servizio degli uffici di un'Agenzia di Promozione Finanziaria sita in via L. Boscolo 27 a Rovigo, acquisita al PG 6606 del 28/1/2021;

Rilevato che con nota PG 7327 del 1 febbraio 2021, l'Amministrazione Comunale ha richiesto ad ARPAV l'esecuzione degli accertamenti necessari a verificare il disturbo segnalato;

Vista la nota acquisita al PG 14505 del 26/02/2021 trasmessa dal Dipartimento ARPAV di Rovigo (con Prot. 17604 del 26.02.2021) con la quale si comunicano gli esiti delle indagini fonometriche eseguite il 11.02.2021 dai tecnici della stessa ARPAV presso l'abitazione del soggetto disturbato, eseguite in conformità alla normativa vigente applicabile ed, in particolare, al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 ed alle Procedure stabilite dalla stessa ARPAV;

Rilevato che dagli esiti degli accertamenti effettuati risulta che le emissioni acustiche prodotte dall'unità esterna dell'impianto di climatizzazione al servizio degli uffici di un'Agenzia di Promozione Finanziaria eccedono il limite differenziale di immissione in periodo diurno di cui al DPCM 14/11/2017 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", stabilendo che la responsabilità è ascrivibile ai soggetti indicati nella documentazione trasmessa da ARPAV (acquisita con PG 14505 del 26/02/2021) ed indicati nell'Allegato A che integra il presente atto ma che viene



COMUNE DI ROVIGO

sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;

Considerato che il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabiliti dalla vigente normativa è sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica;

Ritenuto, quindi, di dover attuare le azioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività per la tutela della salute pubblica (rif. Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172);

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 267/200 e ss.mm.ii ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, e l'articolo 54;

Dato atto che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili;

Atteso che il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 241/90, in quanto si riscontra la funzione di "urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso in questione;

Considerato, comunque, che i soggetti identificati come responsabili per la conduzione della sorgente rumorosa sono già stati notiziati dell'esito degli accertamenti svolti da ARPAV come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAV con PG 14505 del 26.02.2021;

Dato atto che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento e nella giurisprudenza, previa informazione della Prefettura, il ruolo di Responsabile di Procedimento viene svolto dal Dirigente del Settore, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni indicato nel Piano di Prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera della Giunta Comunale n.8 del 31/1/2017;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intende qui richiamata e produttiva di effetti, ai soggetti indicati in Allegato A quanto segue:

1. di adottare con effetto immediato, nelle modalità operative, tutti gli interventi necessari a limitare le emissioni rumorose prodotte dal funzionamento dell'unità esterna dell'impianto di climatizzazione (pompa di calore) al servizio degli uffici dell'Agenzia di Promozione Finanziaria sita in via L. Boscolo, 27, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, incluso lo spegnimento dell'impianto se non è possibile intervenire con altre modalità, comunicando all'Amministrazione Comunale ed al Dipartimento Provinciale ARPAV la descrizione e l'avvenuta adozione degli interventi entro 10 giorni dalla notifica della presente



COMUNE DI ROVIGO

ordinanza, precisando che tali interventi dovranno essere mantenuti in essere fino al completamento delle attività previste al punto successivo;

2. di predisporre e trasmettere a questo Comune e al Dipartimento provinciale ARPAV, entro e non oltre 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da assicurare il pieno rispetto dei limiti di legge, avvertendo che comunque, entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

COMUNICA

- che ai sensi degli artt.3 quarto comma e 5 terzo comma della L.7 agosto 1990 n.241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbicati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, il cui incarico è stato conferito attraverso il Decreto Sindacale n. 34 del 31.07.2019 identificando anche i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza;
- che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale servizi e uffici / Sezione Ambiente ed ecologia);
- che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Rovigo sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste dal leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
- che la Polizia Locale è incaricata della verifica in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza.

DA' ATTO



COMUNE DI ROVIGO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che le informazioni necessarie per la notifica vengono riportate nel documento allegato A che integra il presente atto, ma che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;

DISPONE

- La notifica della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento indicati nell'Allegato A.
- La trasmissione della presente a:
 - Prefettura;
 - Dipartimento Provinciale ARPAV cui viene richiesta l'espressione di un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Ufficio Messi Comunali per le attività di notifica.
- La pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale